



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Udienza del 7 dicembre 2017

Causa n. 384 2013

Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Pansini e per la parte convenuta l'avv. Chiavegato.

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. Cristina Angeletti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. ssa Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 7 dicembre 2017 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **384 / 2013** RCL promossa con ricorso depositato il
da

██████████ ██████████ (C.F. BNTDNL72S61L781E), con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA, elettivamente domiciliata in VIALE PALLADIO,42 37100 VERONA presso il difensore avv. PANSINI ANDREA

Contro

INAIL (C.F. 01165400589), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO DANIELA elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 6 37122 VERONA presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA

Motivi della decisione

Premesso che il novellato art. 132 c.p.c., esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e che nel motivare "concisamente" ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è doverosa la disamina specifica di tutte le questioni in fatto e in diritto sollevate, bensì soltanto quelle rilevanti ai fini della decisione, si espongono qui di seguito le ragioni poste a fondamento della decisione.

Questione controversa nel presente processo è se l'incidente stradale subito dalla signora ██████████ mentre tornava da un'assemblea sindacale, in orario di servizio, sia qualificabile come infortunio *in itinere* e sia, quindi,





indennizzabile dall'INAIL. L'istituto assicurativo convenuto ha contrastato e contesta, anche nella presente sede processuale, tale qualificazione richiamando i principi generali che presiedono la disciplina degli infortuni sul lavoro e, segnatamente, la considerazione secondo cui il d.p.r. 1124/1964, nell'individuare all'interno di un preciso schema assicurativo le attività tutelate (art. 1) e i soggetti (assicurati) delinea una tipologia di rischio strettamente connessa ad attività lavorative e professionali direttamente collegate alle finalità produttive dell'ente e delle imprese, escludendo da novero del rischio rilevante tutto ciò che non attenga ai compiti professionali del dipendente. In aderenza a tali principi, sarebbe indennizzabile l'infortunio subito dal dipendente in aspettativa sindacale, poiché in tal caso l'esercizio dell'attività sindacale coinciderebbe con la sua attività tipica, e non sarebbe coperto dall'assicurazione il dipendente che fruisca episodicamente di un permesso sindacale, in considerazione del carattere episodico e collaterale di tale attività rispetto a quella normalmente affidatagli.

La posizione dell'Istituto, testé riassunta, è tuttavia superata dalle recentissime pronunce della Corte di Cassazione (cfr., cass. 13882/2016) che, nella prospettiva di un'interpretazione evolutiva della disciplina, argomentano l'ampliamento della tutela a tutti quegli eventi che, benché estranei all'attività lavorativa tipica, rientrano nell'attività lavorativa latamente intesa, perché ne condividono gli aspetti essenziali (l'esistenza di un'autorizzazione datoriale, ovvero il permesso sindacale, la collocazione temporale del fatto nell'orario di lavoro, l'attinenza dell'attività svolta ai fini istituzionali dell'ente o dell'impresa). Nel solco di tale ragionamento, la Corte evidenzia come il legislatore e la Corte costituzionale indirizzino le loro pronunce nel senso di un ampliamento della tutela, estendendola a figure di prestatori di lavoro, tradizionalmente esclusi dalla tutela (parasubordinati, dirigenti, lavoratori discontinui, domestici, associati in partecipazione, e finanche volontari ex lege 114/2014). L'orientamento è condiviso da questo Giudice, in





considerazione della finalità *lato sensu* lavorativa del permesso sindacale, atteso che nel moderno sistema imprenditoriale, pubblico e privato, l'attività sindacale è preordinata all'obiettivo di migliorare, attraverso il superamento della fisiologica contrapposizione delle parti contrattuali, la qualità del servizio e le condizioni dei lavoratori, di tal che l'attività sindacale risulta equiparata sotto molteplici profili (retributivi, delle modalità di luogo e di orario, contributivi) all'attività lavorativa in senso stretto. Pare dunque a questo Giudice che ben si attagli al caso di specie, la categoria del "rischio improprio", questa sì riconosciuta dall'Istituto, ossia del rischio che esula dall'attività tipica del prestatore di lavoro, ma che è insito in situazioni strettamente connesse ad essa. Dunque, nel caso di specie, poiché la lavoratrice partecipò, durante l'orario di lavoro, in virtù di specifica autorizzazione, ad un'assemblea sindacale, deve essere riconosciuto l'infortunio *in itinere* dalla stessa subito.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

In considerazione del recente mutamento giurisprudenziale di cui si è detto e della controvertibilità della questione sono interamente compensate le spese di lite.

p.q.m.

Il tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni contraria e diversa istanza disattesa:

1. Accerta e dichiara che l'incidente subito in data 6.10.2011 da ██████████ è qualificabile come infortunio *in itinere* e, per l'effetto, condanna l'INAIL a corrispondere alla ricorrente le indennità spettanti a tale titolo, oltre a interessi legali.
2. Compensa le spese di lite.

Verona, 7 dicembre 2017

